

INFORMATIVA 23.12.2010

Lo scrivente network di studi legali coordinato dallo STUDIO LEGALE PINELLI SCHIFANI – AVV. GIUSEPPE PINELLI – AVV. FRANCESCO CARONIA – in unione al comunicato provvede con la presente informativa a fornire un'informazione, quanto più nello specifico tecnico-giuridico, sulle **importanti novità** in merito allo stato delle procedure attivate sotto il proprio patrocinio, in unione ai professionisti consociati su base locale, innanzi alle competenti Autorità giurisdizionali a difesa dei diritti dei medici in formazione specialistica, per il riconoscimento dei propri diritti ad una *“adeguata retribuzione”*, per l'applicazione retroattiva del Decreto Legislativo n. 368/99, per il recupero delle differenze retributive e la corresponsione dei contributi previdenziali, oltre all'eventuale risarcimento dei danni subiti nonché alla rideterminazione annuale per l'adeguamento al costo della vita delle borse di studio.

Preliminarmente, si precisa che, con riferimento allo schema allegato, per quel che riguarda le cause indicate IN CORSO ed IN DECISIONE, si provvederà all'aggiornamento ed alle comunicazioni al momento della rispettiva definizione. Naturalmente, sia per le cause IN RIGETTO o ACCOLTE i singoli ricorrenti sono stati o saranno contattati telematicamente, come stabilito nelle convenzioni sottoscritte tra le parti, per concordare l'eventuale impugnazione o esecuzione, mentre i ricorrenti comunque potranno contattare i recapiti del COORDINAMENTO NAZIONALE.

Si specifica che a breve un Tribunale nazionale - che si mantiene riservato per evidenti ragioni di opportunità – provvederà alla trasmissione della questione avanti la Corte di Giustizia Europea, ritenendo “indispensabile ai fini della decisione in ordine ad una nuova rimessione alla Corte di Giustizia della questione relativa all'adeguatezza della remunerazione ed all'esatta trasposizione delle direttive comunitarie di interesse”.

Naturalmente, appare evidente il grande valore che assumerà tale rimessione su tutti giudizi patrocinati nei vari Tribunali italiani. In merito vi terremo informati anche più nello specifico nel prosieguo.

Vi informiamo inoltre che lo scrivente patrocinio ha ottenuto le prime sentenze sulla vertenza specializzandi nel periodo 1999 – 2006, nella specie:

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO DEL 24/09/2010; La suddetta Sentenza prende avvio da un'attenta analisi della Sentenza 23 dicembre 1997 n. 432 pronunciata dalla Corte Costituzionale, cui lo Stato italiano continua ad appigliarsi al fine di giustificare il mancato adempimento dell'obbligo di pagare ai medici specializzandi italiani un' *“adeguata remunerazione”* dal 1992 in poi; quest'ultima aveva infatti ritenuto infondata, con riferimento agli artt. 3, 101, 102, e 104 della Costituzione Italiana, la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 1 co. 33 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, affermando che tale norma *“non persegue affatto l'intento di discriminare irragionevolmente i medici ammessi alle scuole di specializzazione, ma, in una logica di bilanciamento con le fondamentali scelte di politica economica, e, inserendosi in un più ampio complesso di norme ispirate alla stessa ratio, adegua la loro situazione al diverso principio - generalizzatosi tanto nel settore privato, quanto in quello pubblico - secondo il quale la difesa dell'aumento del costo della vita è da affidarsi precipuamente alle dinamiche contrattuali, in particolar modo alla contrattazione collettiva, piuttosto che a strumenti legislativi di adeguamento automatico”*.

In realtà tale argomentazione (considerandosi che ai medici specializzandi era negato ogni accesso a meccanismi contrattuali di difesa dall'aumento del costo della vita) si accompagnava con l'essenziale ed incontrovertibile puntualizzazione che **l'esclusione delle borse di studio dall'incremento automatico del tasso di inflazione poteva avvenire “IN VIA ECCEZIONALE E PER UN RISTRETTO ARCO TEMPORALE... non appare affatto irragionevole o discriminatoria, ma invece si inserisce in un ampio complesso di norme che perseguono, anche nel settore della sanità, il fine di impedire, per lo stesso periodo di tempo, tutti gli incrementi retributivi consequenziali ad automatismi stipendiali”**.

In altri termini, se poteva - a detta della Corte - disconoscersi un criterio di adeguamento *“automatico”* degli importi (di natura non retributiva), ciò **in ogni caso doveva/poteva valere entro un lasso di tempo ragionevole**

e ristretto!

Nel caso di specie la **BORSA DI STUDIO È RIMASTA “BLOCCATA” PER BEN 16 ANNI**, vale a dire per un arco temporale che ha vanificato e svuotato l'originaria previsione comunitaria di essa quale fonte di sostegno, fino a renderla del tutto insufficiente a garantire anche solo una vita decorosa!

Tale teoria sta prendendo piede, trovando accoglimento le corrispondenti domande, ed al riguardo il Tribunale di Torino ha motivato come segue l'accoglimento della domanda in esame dei medici specializzandi 1994-2006: *“In realtà si osserva che i due requisiti individuati dalla Corte – blocco disposto in via eccezionale e per un ristretto arco temporale, e previsione di un meccanismo di collegamento fra i miglioramenti stipendiali del personale medico dipendente dal servizio sanitario nazionale, dunque affidamento della gestione delle dinamiche salariale alla contrattazione collettiva – **NON** possono dirsi ancora sussistenti, o comunque **NON** possono più attribuire “ragionevolezza” alle norme in questione.*

*Il blocco disposto “in via eccezionale” in realtà è divenuto la regola, e l'adeguamento, avvenuto una volta sola nel 1992, si è rivelato l'eccezione, il ristretto arco temporale è durato dal 1991 al 2006, e le dinamiche affidate alla contrattazione collettiva in realtà non hanno operato: la borsa di studio de qua **NON** è oggetto di contrattazione collettiva, non trattandosi né di retribuzione né di rapporti di lavoro subordinato e l'aggancio al miglioramento stipendiale dei medici del SSN **NON** consente di superare il blocco dell'indicizzazione tant'è che non risulta rispettata la proporzione tra l'importo della borsa di studio del medico quale nel 1991 e quale attualmente”...pertanto, **NON ESSENDO VINCOLANTE LA SENTENZA INTERPRETATIVA DI RIGETTO**, ma essendo per contro del tutto condivisibile la motivazione fornita nel 1997, **NON E' PIU' RIPROPONIBILE ORA**, ad avviso della scrivente, stanti le considerazioni sopra svolte, e **DOVENDOSI PREFERIRE UNA SOLUZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA, IL GIUDICE RITIENE DI ACCOGLIERE SUL PUNTO LE DOMANDE DEI RICORRENTI, AFFERMANDO SPETTARE AGLI STESSI L'ADEGUAMENTO DEL TASSO PROGRAMMATICO SIN DAL 1992, ESSENDO VENUTE MENO AB OPRIGINE LE RAGIONI GIUSTIFICATRICI INDIVIDUATE DALLA CORTE COSTITUZIONALE”.***

Deve anche segnalarsi un'altra recente **SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PERUGIA DEL 21/01/2010** che ha lucidamente osservato che *“in un primo momento il legislatore aveva ritenuto conforme al principio di adeguata remunerazione la previsione di un emolumento pari a lire 21.500.000, da incrementarsi però annualmente in base al tasso programmato di inflazione e rideterminarsi triennialmente con decreto del Ministero della Sanità in funzione del miglioramento tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico del SSN”,* così giungendo alla conclusione che *“deve quindi ritenersi che quantomeno la previsione relativa all'incremento annuale, in quanto intesa ad assorbire gli effetti negativi della svalutazione monetaria e del conseguente depauperamento del potere di acquisto della moneta, costituisse elemento imprescindibile integrante il concetto di adeguata remunerazione, laddove invece la rideterminazione triennale – tra l'altro non legata ad alcun indice specifico ma dipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva – appariva più che altro funzionale ad agganciare la remunerazione degli specializzandi agli incrementi contrattuali conseguiti dal personale medico dipendente per evidenti ragioni di parità di trattamento, stante anche la oggettiva analogia delle mansioni svolte...Con la conseguenza che il “blocco” dell'incremento annuale sicuramente si pone in contrasto con il principio di adeguata remunerazione mentre non altrettanto può dirsi con riferimento alla rideterminazione triennale perseguendo quest'ultima, come già detto, finalità perequative estranee al concetto ed alle finalità del precetto comunitario”.*

La domanda risarcitoria è stata quindi accolta sul presupposto che *“il meccanismo di adeguamento annuale al costo della vita fosse connaturato al precetto di adeguata remunerazione cui in tal modo intendeva dare applicazione; rilevato che tale precetto è sufficientemente preciso; rilevato altresì che la normativa successiva, con il “congelamento” dell'adeguamento annuale ha inciso sul contenuto minimo inderogabile integrante il concetto di adeguata remunerazione; che non è possibile pervenire in via interpretativa ad un risultato conforme al precetto comunitario stante il chiaro dettato delle disposizioni in materia di contenimento della finanza pubblica; tutto ciò premesso non resta che affermare la violazione da parte dello Stato Italiano degli obblighi derivanti dalle citate direttive e condannarlo al risarcimento dei danni in favore degli attori nella misura dagli stessi richiesta pari al solo ...incremento annuale, nella misura del tasso programmato di inflazione”,* prendendo così come parametro per la determinazione del danno *“la originaria determinazione dell'adeguata retribuzione operata dal legislatore, comprensiva dell'incremento annuale ragguagliato al tasso di inflazione programmato”,* cui aggiungere rivalutazione monetaria ed interessi compensativi.

Entrambe le suddette Sentenze hanno acclarato l'inadempimento dell'Italia agli obblighi comunitari, laddove **non ha riadeguato la borsa di studio introdotta nel 1991 (D.Lgs. 257/1991) per un periodo di 16 anni, tenendone bloccato l'importo dal 1992 al 2006 alla somma mensile di euro 966,50= (al lordo delle tasse universitarie e degli oneri assicurativi, per circa 150,00/180,00 euro mensili)!**

Al fine di ricevere ulteriori puntuali ed adeguate informative lo scrivente network legale resta a completa disposizione ai noti recapiti e/o mediante contatto con gli Studi di riferimento consociati su base locale, al fine di concordare un appuntamento, con espresso invito ad inviare una mail con il Vs codice identificativo, ovvero in mancanza, con nome, cognome e Università, anno di specializzazione; ogni ulteriore informazione, documentazione, pareri legali sulle singole questioni giuridiche e chiarimenti, può essere richiesto mediante contatto con

Coordinamento Nazionale
STUDIO LEGALE PINELLI SCHIFANI
AVV. GIUSEPPE PINELLI - AVV. FRANCESCO CARONIA
specializzandi@pinellischifani.com 347 8797761- 339 4928721 - fax 06 62201866

Inoltre, ai suddetti fini ovvero al fine di inoltrare domande o chiarimenti potete prendere contatto anche con i riferimenti locali del S.I.G.M.- S.I.M.S., c/o i siti web: www.giovanemedico.it - www.sims.ms.

Cordiali saluti.

Avv. Giuseppe Pinelli



Avv. Francesco Caronia



STUDIO LEGALE PINELLI SCHIFANI
* ROMA – PALERMO – MILANO *

ROMA - 00186 - Piazza Benedetto Cairoli, 2
Tel +39 06 9727 6328/31 Fax +39 06 9799 9266

PALERMO - 90141 - Piazza Virgilio, 4
Tel +39 091 323054 - 321260 Fax +39 091 619 7452

MILANO - 20145 - Via Lorenzo Mascheroni, 14
Tel. +39 02 4004 2999 Fax +39 02 4004 2633

Member of E-LEGALNET

BOLOGNA, BRESCIA, CALTANISSETTA, CATANIA, COMO, FIRENZE, LIVORNO,
MILANO, NAPOLI, PADOVA, PALERMO, REGGIO CALABRIA, ROMA, TORINO,
VICENZA